Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 gennaio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10 al Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il dott. Vladimir Velebit, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Roma, addì 22 gennaio 1952

(423)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 14.

Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara nonchè dei titolari di pensione del Fondo Adria, continuerà ad essere corrisposto il particolare assegno previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724.

Art. 2.

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 724, è stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1951, nelle misure indicate all'annessa tabella *A*.

Con la stessa decorrenza viene elevato a lire 2500 mensili il contributo previsto dal secondo comma del predetto articolo.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;

b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di età del personale amministrativo già inscritto e che ha cessato di prestare servizio;

c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;

d) per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.

Art. 4.

Il contributo di cui all'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 724, continuerà ad essere versato posteriormente al 30 settembre 1951 per tanti mesi quanti saranno quelli successivi al 1° gennaio 1951 durante i quali sarà corrisposto l'assegno previsto dall'art. 1.

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 3 lettera *d*), sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Resta immutata l'efficacia degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 10 agosto 1950, n. 724.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — ZOLI — VANONI — PACCIARDI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA *A*.

ARMATORI

Navi di stazza lorda	Contributo mensile supplementare per ogni marittimo imbarcato	
—	—	
Superiore a 2000 tonnellate	L.	6.000
Da 1000 a 2000 tonnellate .	»	3.500
Da 301 a 999 tonnellate . .	»	1.000

Visto, *il Ministro per la marina mercantile*
CAPPA

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 15.

Revisione e unificazione della indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, è dovuta una indennità di specializzazione nelle misure previste dall'annessa tabella I.

Salvo il disposto del successivo art. 5, l'indennità di specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli interessati conservino le qualifiche stesse.

Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno obbligo continuativo di volo, l'indennità di specializzazione è corrisposta a decorrere dal 1° agosto 1949; agli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennità medesima è corrisposta a decorrere dal 1° maggio 1948.

Art. 2.

Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o aiuto specialista, è attribuita un'indennità giornaliera di lire 21, 15 e 9 a seconda che siano compresi nel primo, secondo o terzo gruppo di specializzazioni di cui alla annessa tabella I.

L'indennità di cui al comma precedente è raddoppiata dopo il compimento del diciottesimo mese di servizio e aumentata di un altro terzo della misura base al compimento di ciascuno dei successivi periodi di diciotto mesi.

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennità di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi e dei soprassoldi di categoria e specialità dovuti in base alle vigenti disposizioni. Per i personali indicati negli stessi articoli le indennità e i soprassoldi speciali anzidetti sono soppressi.

Nei confronti del personale della Marina indicato nei precedenti articoli 1 e 2, che abbia diritto agli assegni giornalieri di cui alle tabelle *B* e *C* allegate al regolamento sugli assegni d'imbarco, approvato col regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, le misure delle indennità previste dagli articoli stessi sono diminuite delle seguenti percentuali dei predetti assegni giornalieri:

10 per cento per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe;

20 per cento per i secondi capi;

30 per cento per i sergenti, sottocapi e comuni di 1ª classe;

40 per cento per i comuni di 2ª classe.

Allo stesso personale della Marina non spettano, inoltre, gli assegni di cui alla tabella *D* allegata al suddetto regolamento.

Art. 4

Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o aiuto specialisti (personale di leva) è determinato annualmente per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, come forza media con la legge di bilancio. Con la stessa legge sarà determinato per ciascuna delle tre Forze armate il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento dell'indennità di specializzazione di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono:

a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio;

c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

d) durante le punizioni di rigore (arresti, sala, prigione) per il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

e) durante le assenze ingiustificate;

f) durante il periodo di sospensione dalle mansioni di specializzazione o di mestiere normalmente esercitate, ordinate con provvedimento ministeriale;

g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

Art. 6.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di categoria superiore a quella prevista per il gruppo di specializzazione cui appartengono, sono dovute, per il periodo di tempo in cui vi sono impiegati, le indennità della specializzazione superiore, qualora essa sia compresa nell'organico del reparto.

Art. 7.

I militari di cui al precedente art. 1, congedati per fine ferma, hanno diritto, all'atto del richiamo, all'indennità di specializzazione, sempre che ad essi siano affidate le mansioni di specializzazione previste dalla annessa tabella I.

Agli aiuto specializzati o aiuto specialisti di leva, che, all'atto del congedo, vengano nominati con determinazione ministeriale specializzati o specialisti, sono dovute, in caso di richiamo, le stesse indennità previste per gli specializzati o specialisti a ferma speciale, sempre che ad essi sia affidata alcuna delle mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.

Art. 8.

Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, che esplichino, in seguito a regolare conferimento a norma delle vigenti disposizioni, uno degli incarichi indicati nell'annessa tabella II, l'indennità di specializzazione è aumentata di lire 40 giornaliere.

Art. 9.

Tutte le disposizioni in vigore concernenti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, che provvedono a fissare le categorie di specializzazione o di mestiere e le indennità relative, sono abrogate.

Art. 10.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 3 miliardi e 388.500.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte per lire 84.000.000 e per lire 1.150.000.000 con le somme già stanziate rispettivamente nei capitoli 4288 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per il residuo importo di lire 2.154.500.000, mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 161	L.	18.000.000
capitolo 162	»	110.000.000
capitolo 163	»	50.000.000
capitolo 165	»	62.000.000
capitolo 168	»	50.000.000
capitolo 171	»	50.000.000
capitolo 196	»	150.000.000
capitolo 197	»	100.000.000
capitolo 199	»	131.000.000
capitolo 200	»	89.000.000
capitolo 201	»	40.000.000
capitolo 205	»	449.000.000
capitolo 230	»	50.000.000
capitolo 265 . .	»	805.500.000

Alla copertura della maggiore spesa di lire 1 miliardo e 758.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà provveduto per lire 84.000.000 e per lire 900.000.000 con le somme disponibili rispettivamente nei capitoli 4286 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e per il residuo importo di lire 774.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 134 . . .	L.	100.000.000
capitolo 135	»	50.000.000
capitolo 137	»	84.000.000
capitolo 140	»	50.000.000
capitolo 143	»	50.000.000
capitolo 167	»	50.000.000
capitolo 168	»	100.000.000
capitolo 170	»	100.000.000
capitolo 171	»	90.000.000
capitolo 172	»	50.000.000
capitolo 192 . .	»	50.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

TABELLA I

Ripartizione in gruppi delle categorie degli specializzati o specialisti delle tre Forze armate

CATEGORIE DEL 1° GRUPPO

Indennità giornaliera di L. 180

ESERCITO:

Specializzati per il tiro
Apparecchiatori di linee
Apparecchiatori telegrafonici
Elettricisti magnetisti
Marconisti
Meccanici fotoelettricisti
Radiomontatori
Specializzati trasmissioni radio
Specializzati per centrali c. a.
Specializzati per Radar
Aggiustatori
Verificatori pompe iniezioni
Piloti di autoblindo
Piloti di mezzi corazzati
Meccanici di mezzi corazzati
Motoristi
Tornitori
Meccanici di centrale c. a.
Meccanici di Radar
Artificieri
Aiutanti topografi
Minatori scelti
Stereotelemetristi (telemetristi c. a.)
Motoristi per gruppi elettrogeni
Musicanti prime parti
Stenografi
Meccanici di officina
Capi centrale telegrafonica
Capi mugnaio
Capi panettieri

MARINA:

Meccanici
Motoristi navali
Fuochisti abilitati conduttori macchine
Nocchieri
Elettricisti
Cannonieri s. t.
Cannonieri armaioli
Fuochisti artefici
Specializzati direzione tiro
Siluristi
Torpedinieri
Radiotelegrafisti
Palombari
Segnalatori
Artificieri
Fuochisti motoristi abilitati
Musicanti prime parti
Stenografi
Ecogoniometristi
Radaristi

AERONAUTICA:

Marconisti operatori
Marconisti meccanici
Radaristi
Elettricisti
Motoristi d'aeroplano
Elettromeccanici di bordo
Montatori strumentisti
Montatori d'aeroplano
Motoscafisti padroni
Conduttori mezzi speciali
Armieri
Artificieri
Fotografi per aerei
Operatori cinematografici
Assistenti tecnici
Musicanti prime parti
Stenografi

CATEGORIE DEL 2° GRUPPO

Indennità giornaliera di L. 150

ESERCITO:

Centralinisti per centrali con più di 30 linee
Conduttori di caldaie a vapore
Meccanici elettricisti
Falegnami scoccai
Falegnami carpentieri
Frigoristi
Lamieristi
Meccanici sezione disinfezione
Meccanici di automezzi
Montatori
Radiatoristi
Saldatori autogeni
Conduttori di carrette cingolate
Piloti di natanti a motore
Conduttori Cartepillar Bulldozer e grader
Operatori macchine stradali
Armaioli
Operai di artiglieria
Aiuto radiologi
Odontotecnici
Aerologisti
Operatori cinematografici
Specializzati per mascheramento
Mugnai scelti
Panettieri scelti
Fabbri fucinatori
Tappezzieri
Idraulici
Verniciatori
Vulcanizzatori
Disegnatori
Fotografi
Litografi
Telescriventisti
Musicanti seconde parti

MARINA:

Cannonieri T.
Cannonieri P. M.
Cannonieri P. S.
Cannonieri P.
Aiutanti (polizia scientifica)
Furieri O.
Furieri S.
Carpentieri navali
Infermieri specializzati
Istruttori educazione fisica
Nocchieri di porto
Musicanti seconde parti

AERONAUTICA:

Fotografi
Montatori d'officina
Odontotecnici
Assistenti radiologi
Musicanti seconde parti

CATEGORIE DEL 3° GRUPPO

Indennità giornaliera di L. 120

ESERCITO:

Conduttori scelti di autovetture e automezzi speciali
Trattoristi
Maniscalchi
Calafati
Musicanti terze parti

MARINA:

Falegnami navali
Infermieri
Autisti meccanici
Musicanti terze parti

AERONAUTICA:

Automobilisti
Aiutanti di sanità infermieri
Specializzati per i servizi logistici ed amministrativi
Assistenti contabili
Musicanti terze parti

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

TABELLA II

Cariche per le quali è dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere dell'indennità di specializzazione

ESERCITO:

Capo armaiolo
Artificiere capo
Capo officina o laboratorio
Capo meccanico
Capo marconista
Capo radiomontatore
Capo centrale telegrafonica
Capo mugnaio
Capo panettiere
Guardamateriali
Guardamunizioni
Istruttore di scuole specializzati
Capo musica

MARINA:

Capo carico
Consegnatario materiali
Capo posto radio-telegrafista
Capo ufficio telegrafico
Contabile agli assegni
Capo nucleo pompieri
Capo officina
Capo deposito munizioni
Capo impianto artiglierie di calibro non inferiore al 135
Capo centrale tiro
Istruttore di scuole specialisti

AERONAUTICA:

Capo motorista
Capo montatore
Capo armiere
Capo elettricista
Capo marconista
Capo elettromeccanico di bordo
Capo fotografo
Capo automobilista
Capo stazione meteorologica
Capo magazzino o depostito materiali logistici e tecnici
Capo officina e laboratorio
Capo centrale telefonica e telegrafica
Capo servizio incendi
Istruttore di scuole specialisti.

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

LEGGE 10 gennaio 1952, n. **16**.

Ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1951-52, a concedere il concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento e per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento fino al loro ammortamento e per una durata massima di anni sei.

Le suddette operazioni di credito debbono riguardare:

a) costruzioni, in cantieri nazionali, di nuovi navi e gallegianti per la pesca e per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento

delle barche da pesca, di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

e) provvista di reti da pesca, cavi, ormeggi, lampade e quant'altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi filati, fibre vegetali ed ogni altra materia prima destinata alla confezione di attrezzi da pesca;

f) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce.

Possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegni di 1ª categoria, gli Istituti di credito agrario, nonchè gli altri Enti ed Istituti che vi siano autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti, che dovranno essere rispettivamente assicurati contro i rischi dell'incendio e contro quelli della navigazione.

Art. 2.

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca e delle materie di cui alla lettera e) del precedente articolo, per l'impianto e l'esercizio di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, esercitato da coloro che vi sono o possono esservi autorizzati a mente dell'ultimo comma dell'art. 1, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale secondo i modi e i limiti di cui all'art. 50 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 3.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme:

Esercizio	1951-52	L.	3.000.000
»	1952-53	»	3.000.000
»	1953-54	»	3.000.000
»	1954-55	»	6.000.000
»	1955-56	»	2.500.000
»	1956-57	»	2.500.000

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 3.000.000, relativo all'esercizio 1951-52, si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Cappa — Vanoni

Visto, il Guardasigilli: Zoli

LEGGE 10 gennaio 1952, n. 17.

Approvazione della convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente Nazionale Risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il commissario dell'Ente Nazionale Risi in data 23 maggio 1951, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente a decorrere dal 22 novembre 1949.

Art. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'art. 1 della convenzione stessa è posto fuori organico dal 22 novembre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Campilli — Fanfani

Visto, il Guardasigilli: Zoli

Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente Nazionale Risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

Addì 23 maggio 1951 in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;

L'onorevole Ezio Vanoni, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;

e il signor G. Cantoni, commissario dell'Ente Nazionale Risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 novembre 1949, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:

Ufficiali:		
capitano	n.	1
tenente o sottotenente	»	1
Totale ufficiali	n.	2
Sottufficiali:		
maresciallo maggiore	n.	1
marescialli capi e ordinari	»	4
brigadieri	»	8
sottobrigadieri	»	10
Totale sottufficiali	n.	23
Militari di truppa:		
finanzieri	n.	12
Totale militari di truppa	n.	12

Il personale suddetto dipende da un Comando servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed è ripartito in nuclei ed eventuali sottonuclei nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente art. 1 è posto fuori organico, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed è tenuto a disposizione dell'Ente Nazionale Risi, per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

Art. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità, di qualsiasi genere — ivi compresi gli importi della razione viveri — spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'Ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni.

L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato Ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Art. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente art. 4, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Art. 6.

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonchè i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.

L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Art. 7.

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza già esistenti nella sede di Milano. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede od in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Art. 8.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione e riscaldamento, disinfezioni e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 9.

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza, nonchè le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Il personale autiere fornito dal Corpo osserverà, per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.

Art. 10.

Al rimborso delle spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde alla Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente articolo 4.

Art. 11.

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella Legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Art. 12.

Alle anticipazioni di cui all'art. 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della cassa di riserva della Legione di Milano.

Art. 13.

E' a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

Art. 14.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Però al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

Art. 15.

La presente convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1949.

Art. 16.

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, con il quale il dott. Antonio Foglia fu Giacomo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 1° novembre 1951, con la quale il predetto dott. Foglia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, a decorrere dalla stessa data;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'Ispettore superiore del tesoro addetto alla vigilanza governativa della

Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° novembre 1951 sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Antonio Foglia fu Giacomo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1952
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 245. — AMATO

(424)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1952.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nelle provincie di Campobasso e di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso gli Uffici provinciali del tesoro di Campobasso e di Macerata il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° febbraio 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1952

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1952
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 62. — GRIMALDI

(490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 dicembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mica Karlic, Console generale di Jugoslavia a Milano, con giurisdizione sui territori del Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Venezia Euganea, Venezia Giulia, Friuli, Emilia, Romagna.

(388)

In data 22 dicembre 1951, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Caetano Bueno Horta Filho, Console del Brasile a Milano, con giurisdizione sui territori della Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia.

(393)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica concernente gli onorari e le indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale.

Nel decreto Ministeriale 10 dicembre 1951, recante « Determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6, in data 8 gennaio 1952, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

alla pag. 78, prima colonna, n. 6, seconda riga, in luogo di *..procedura..* leggasi *...procura* ..;

alla pag. 79, prima colonna, ai numeri 20 e 21 della tabella allegata al decreto, in luogo di « n. 12 » leggasi « n. 19 ».

(508)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 61, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Galeata (Forlì) di un mutuo di L. 6.394.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(460)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Mileto (Catanzaro) di un mutuo di L. 337.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(461)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 58, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Roccascalegna (Chieti), di un mutuo di L. 440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(465)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 55, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Frisa (Chieti) di un mutuo di L. 1.505.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950 in sostituzione del precedente mutuo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 14 maggio 1951 di L. 1.900.000.

(462)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1951 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lama dei Peligni (Chieti) di un mutuo di L. 1.968.700, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L. 2.465.700 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1951.

(463)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 24

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,92	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 29 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,30
Id 3,50 % 1902	64,675
Id 3 % lordo	65,65
Id. 5 % 1935	94,275
Redimibile 3,50 % 1934	71,45
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,275
Id. 5 % 1936	90,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,725
Id. 5 % 1960	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 624,45

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 25

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 30 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,225
Id. 3,50 % 1902	64,75
Id. 3 % lordo	65,90
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	71,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	79,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,20
Id. 5 % 1936	90,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,70
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	» 624,12

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Diani Luigi, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 9-MI.

(457)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia al cinghiale in una zona della provincia di Grosseto

Fino a nuova disposizione è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia al cinghiale nella zona della provincia di Grosseto, dilimitata dai seguenti confini

tutta la zona boschiva compresa tra la ferrovia Grosseto-Siena, il torrente Gretano, il fiume Ombrone e il canale Diversivo.

Dal suddetto divieto sono esclusi i terreni comunque soggetti al vincolo di riserva di caccia.

(459)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario provinciale di 1ª classe (gruppo A, grado 6°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con decreto 29 dicembre 1950.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1951, registro n. 45 Presidenza, foglio n. 71, con il quale venne indetto un concorso per titoli ad un posto di veterinario provinciale di 1ª classe (gruppo *A*, grado 6°) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1951, registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1951, registro n. 52 Presidenza, foglio n. 271, con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del giudizio sui titoli;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria per il conferimento di un posto di veterinario provinciale di 1ª classe:

Zeetti dott. Raffaello, punti 225.

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso predetto il dott. Zeetti Raffaello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 13 novembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, foglio n. 331

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1951, registro n. 45 Presidenza, foglio n. 71, con il quale venne indetto un concorso per titoli ad un posto di veterinario provinciale di 1ª classe (gruppo *A*, grado 6°) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1951, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso anzidetto;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702 ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

Il dottore in medicina veterinaria Zeetti Raffaello, è nominato, a decorrere dal 16 novembre 1951, veterinario provinciale di 1ª classe (gruppo *A*, grado 6°) nell'Amministrazione della sanità pubblica

Al predetto sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 433.400, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 14 novembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, foglio n. 20

(447)

Graduatoria generale del concorso a tre posti di veterinario provinciale di 2ª classe (gruppo A, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con decreto 29 dicembre 1950.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1951, registro n. 45 Presidenza, foglio n. 70, con il quale venne indetto un concorso per titoli a tre posti di veterinario provinciale di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1951, registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1951, registro n. 52 Presidenza, foglio n. 272, con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del giudizio sui titoli;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati:

1. Mazza dott. Giuseppe	punti 186
2. Cancedda dott. Luigi	» 180
3. Cardona dott. Loris	» 150
4. Mancini dott. Vincenzo	» 143
5. Virdis dott. Francesco	» 142
6. Calderisi dott. Michele	» 120
7. Zappoli dott. Attilio	» 112
8. Antonucci dott. Federico	» 110
9. Taddei dott. Giordano	» 106
10. Cercignano dott. Ario	» 103
11. Salerni dott. Amedeo	» 100
12. Sorce dott. Giovanni	» 95
13. Farina dott. Alessandro	» 87
14. Luisi dott. Elios	» 75
15. D'Esposito dott. Liberato	» 73
16. Zinzi dott. Francesco	» 70

Art. 2

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:
1) Mazza dott. Giuseppe;
2) Cancedda dott. Luigino;
3) Cardona dott. Loris.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 13 novembre 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 335

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1951, registro n. 45 Presidenza, foglio n. 70, con il quale venne indetto un concorso per titoli a tre posti di veterinario provinciale di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°), nell'Amministrazione della sanità pubblica;
Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1951, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso anzidetto;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto, il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina veterinaria sono nominati, a decorrere dal 16 novembre 1951, veterinari provinciali di 2ª classe, grado 7°, gruppo *A*, nell'Amministrazione della sanità pubblica:
1) Mazza dott. Giuseppe;
2) Cancedda dott. Luigino;
3) Cardona dott. Loris.

Ai predetti sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 366.300 oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 14 novembre 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, *foglio n.* 19

(448)

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (gruppo A, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con decreto 2 maggio 1950.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1950, registro n. 37 Presidenza, foglio n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 164 del 20 luglio 1950, con il quale venne indetto un concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica;
Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 46 Presidenza, foglio n. 152, con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del giudizio sui titoli;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati:

1. Bevere prof. Lorenzo	punti	68,75
2. Maccolini prof. Roberto	»	68 —
3. Leccisotti prof. Giulio	»	63,75
4. Imbasciati prof. Bruno	»	59,25
5. Bessler dott. Carlo	»	48,25
6. Savoja dott. Amedeo	»	45,25
7. Bernabai dott. Adalberto	»	45 —
8. Sementini dott. Alfonso	»	44,50
9. Albano dott. Vincenzo	»	42,25
10. Nucciotti dott. Leonello	»	40 —
11. Tobia prof. Arturo	»	39,50
12. Mascioli dott. Renato	»	37,50
13. Scarpitti dott. Mario	»	36,75
14. Lepanto dott. Placido	»	36,25
15. Simonetti dott. Antonio	»	36 —
16. Gazzilli dott. Francesco	»	35,50
17. Tumminia dott. Antonino, combattente	»	35,25
18. Cassata dott. Corrado	»	35,25
19. Pisacane dott. Antonio	»	34,75
20. Scaglione dott. Calcedonio	»	33,25
21. Fadda dott Michele	»	32,75
22. Zingaro dott. Emilio	»	32 —
23. Broccio dott. Letterio	»	31,75
24. Rugiero dott. Ilio	»	31,50
25. Soletta dott. Luigi	»	30 —
26. Mengano dott. Giovanni	»	29,75
27. Trifilò dott. Antonino	»	29 —
28. Barone dott. Salvatore	»	28,50
29. Fagiani dott. Renato	»	28,25
30. Vecchia dott. Arnaldo	»	28 —
31. Spacagna dott. Francesco	»	26,50
32. Candela dott. Natale Attilio	»	26 —
33. Cattaneo dott. Giuseppe	»	24 —
34. Garberini dott. Giuseppe, combattente, croce di guerra	»	22,75
35. Cancellara dott. Cosimo, combattente	»	22,75
36. Jorizzo dott Giovanni	»	19,75
37. D'Ascoli dott. Guglielmo	»	16,50
38. Santoro dott. Attilio	»	14,75
39. Sandoli dott. Gino	»	14,25
40. Pepelli dott. Nicola	»	12,25
41. Della Corte dott. Vincenzo	»	10,50

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati

1) Bevere prof. Lorenzo;
2) Maccolini prof. Roberto;
3) Leccisotti prof. Giulio;
4) Imbasciati prof. Bruno;
5) Bessler dott. Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 13 novembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 336

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1950, registro n. 37 Presidenza, foglio n. 46, con il quale venne indetto un concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2a classe (gruppo *A*, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1951, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso anzidetto;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni,

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono nominati, a decorrere dal 16 novembre 1951, medici provinciali di 2a classe (gruppo *A*, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica:

1) Bevere prof. Lorenzo;
2) Maccolini prof. Roberto;
3) Leccisotti prof. Giulio;
4) Imbasciati prof. Bruno;
5) Bessler dott. Carlo.

Ai predetti sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 366.300, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 14 novembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, *foglio n.* 21

(449)

Graduatoria del concorso a cinque posti di capo guardia di sanità, indetto con decreto 27 dicembre 1950

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1951, registro n. 45 Presidenza, foglio n. 72, con il quale fu indetto un concorso per esami a cinque posti di capo guardia di sanità;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1951, registro n. 51 Presidenza, foglio n. 322, con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1951, in corso di registrazione, con il quale si provvide alla sostituzione del presidente dott. Domenico Minafra con il dott. Luigi De Rubertis;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento da essa adottato;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati:

1. Brillo Federico	punti 107
2. Cosentino Antonio	» 99
3. Di Leo Pantaleo	» 97
4. Zanghì Nicola	» 93
5. Caccavale Andrea	» 92
6. Cuccioletti Francesco	» 91
7. Ercole Bruno	» 90
8. De Lucia Nicola	» 87
9. Di Dio Vincenzo	» 85

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Brillo Federico.
2. Cosentino Antonio.
3. Di Leo Pantaleo.
4. Zanghì Nicola.
5. Caccavale Andrea.

Art. 3.

Vengono dichiarati idonei i candidati:

1. Cuccioletti Francesco.
2. Ercole Bruno.
3. De Lucia Nicola.
4. Di Dio Vincenzo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 7 dicembre 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 352

(450)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame per n. 1864 posti di grado 13°, gruppo C (quadro del personale esecutivo), riservato al personale di ruolo, non di ruolo e delle ricevitorie, ai collettori ed ai portalettere rurali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Visto l'art. 4 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso interno per esame nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per n. 1864 posti di grado 13°, gruppo *C*, quadro del personale esecutivo, al quale sono ammessi:

1) il dipendente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;

2) il personale delle ricevitorie (titolari, gerenti ed i supplenti effettivi) compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle isole italiane dell'Egeo nonchè i collettori ed i portalettere rurali effettivi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, al quale possono partecipare anche le donne, si prescinde dal limite massimo di età.

Tutti gli aspiranti debbono essere in possesso del requisito di cui al precedente art. 1, nonchè di uno dei titoli di studio, di cui alla lettera *c*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equipollente).

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

I supplenti ed i gerenti delle ricevitorie postali-telegrafiche, privi d'incarico da oltre un anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non sono ammessi al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Divisione 1ª, Ufficio concorsi, devono essere presentate o spedite da parte dei personali suddetti al servizio o alla direzione, da cui gli aspiranti dipendono, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I servizi e le direzioni inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero le domande stesse, esprimendo il parere sulla ammissibilità degli aspiranti, qualunque sia la qualifica di essi, e provvedendo alla compilazione dei documenti, di cui ai numeri 9 e 10 del seguente art. 4 per i personali ivi indicati.

Le domande di tutti gli aspiranti dovranno contenere:

cognome, nome, paternità, maternità e data di nascita;

qualifica d'impiego e il servizio o la direzione o il circolo dal quale dipendono;

domicilio;

la dichiarazione che il candidato sia disposto in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnata;

l'eventuale richiesta di sostenere prove facoltative, specificando quali;

l'elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

Tutti i concorrenti, ad eccezione per quelli di ruolo, debbono allegare alla domanda i seguenti documenti

1. Titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2, oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), debitamente legalizzati, ovvero certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politivi, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere spécificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato di servizio o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente vidimato.

9. (Per coloro che appartengano al personale non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici): certificato in carta da bollo da L. 24, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso; il suddetto certificato sarà rilasciato dai servizi e dalle direzioni da cui i candidati dipendono.

10. Per coloro che appartengano al personale delle ricevitorie postali telegrafiche, le direzioni allegheranno alla domanda di ammissione al concorso un mod. 158-*ter*, compilato in tutte le sue parti, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato; per i supplenti e gerenti senza incarico dovrà risultare dal modello stesso la data di cessazione dell'ultimo incarico, per stabilire se abbiano titolo all'ammissione al concorso (ultimo comma del precedente art. 2); per i collettori ed i portalettere rurali le direzioni allegheranno, invece, alla domanda il mod. 158 A-*bs*.

10-*bis*. (Per gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle isole italiane dell'Egeo): stato di servizio o dichiarazione relativa, rilasciata rispettivamente dal Ministero dell'Africa Italiana o dal Ministero degli esteri.

11. Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alle preferenze e precedenze nella graduatoria:

a) i coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

c) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 24, comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili dalla deportazione dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi rilasciata dalle Commissioni stesse o dai distretti militari;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o dei caduti per servizio, le madri, le vedove non maritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi o i figli dei mutilati e degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi produrranno:

gli orfani, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

gli altri, un certificato delle rispettive associazioni nazionali, oppure per i figli degli invalidi uno dei documenti, di cui ai precedenti commi, intestato al nome del padre.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 5.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 11 dell'art. 4, ovvero ad indicare gli estremi del precedente invio al Ministero di detti documenti.

I concorrenti non di ruolo alle dirette dipendenze dell'Amministrazione postale telegrafica sono esentati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 11, ove li abbiano già prodotti; ma dovranno indicare nella domanda gli estremi del precedente invio al Ministero.

Il personale delle ricevitorie, i fattorini telegrafici, i collettori ed i portalettere rurali, dovranno invece produrre la documentazione per intero.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire in luogo dei certificati di cui ai nn. 3, 4, 7 e 8 di cui al precedente art. 4, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante anche la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 7 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento d'identità personale, la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di grado non inferiore all'8°, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove pratiche o facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale, di una prova pratica di dattilografia e di prove facoltative in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi, sia nella prova orale che in quella pratica.

In ogni prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato, è ridotta ad un decimo del suo valore e in tale misura si computa nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto nella prova pratica e dei decimi ottenuti nelle prove facoltative.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti, saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 9.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di alunni e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale, iniziale del grado 13° di gruppo *C*, oltre l'indennità di carovita ed eventuali assegni differenziali. Saranno esonerati dal prestare servizio di prova coloro che si trovino nelle condizioni all'uopo previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso che senza giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine e nella residenza loro assegnata, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei, che seguano nella graduatoria i vincitori.

Art. 11.

Gli alunni che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati ufficiali di 4ª classe (grado 13°, gruppo *C*, quadro del personale esecutivo), ovvero ufficiali di 3ª classe (grado 12°, stesso quadro) se in possesso di uno dei requisiti. che, a norma delle vigenti disposizioni, dia titolo al collocamento al grado 12°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1951

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1952
Registro Poste n. 1, *foglio n.* 181. — MANZELLA

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

MATERIE DI ESAME SCRITTO

1. *Italiano*: Composizione di cultura generale.

2. *Aritmetica*: Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice e composto.

MATERIE DI ESAME ORALE

1. *Aritmetica*: (come la prova scritta).

2. *Geografia*: Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della Terra. Elementi di geografia delle comunicazioni terrestri europee.

3. *Servizio*: Nozioni sommarie generali sui servizi affidati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Copiatura con la macchina da scrivere Olivetti, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

1. *Francese*: Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario, di un brano sui servizi postali, telegrafici, telefonici.

2. *Inglese*: Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario, di un brano sui servizi postali, telegrafici, telefonici.

3. *Tedesco*: Traduzione dall'italiano, col sussidio del dizionario, di un brano sui servizi postali, telegrafici, telefonici.

PROVE PRATICHE FACOLTATIVE

1. *Stenografia*: Prova pratica sotto dettatura, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, in uno dei sistemi Cima, Meschini, o Gabelsberg-Noe, a scelta del candidato; copiatura con la macchina da scrivere Olivetti del brano stenografato, nel tempo stabilito dalla Commissione stessa.

2. *Telegrafo Morse*: Saggio pratico di trasmissione e di ricevimento in linguaggio chiaro, a zona oppure ad udito (tre telegrammi di quindici parole ciascuno sia nella trasmissione che nel ricevimento) nel tempo stabilito dalla Commissione. Descrizione ed ufficio delle diverse parti dell'apparato Morse. Funzionamento, Circuiti.

3. *Macchine calcolatrici*: Una prova pratica nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice sulle macchine Olivetti a funzionamento elettrico, scriventi: elettro-summa, multi-summa, divi-summa.

Il Ministro: SPATARO

(486)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di istitutore straordinario nei Convitti nazionali

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di istitutore straordinario nei Convitti nazionali, bandito con decreto Ministeriale 30 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1951, n. 225, avranno luogo il giorno 6 marzo 1952, ore 8.

(500)

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice economo in prova nei Convitti nazionali

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a dieci posti di vice economo in prova nei Convitti nazionali, bandito con decreto Ministeriale 30 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1951, n. 224, avranno luogo il giorno 11 marzo 1952, ore 8.

(501)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Coluccia Salvatore, designato per la condotta di Zollino, ha rinunziato alla nomina in detto Comune;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Coluccia Salvatore è dichiarato vincitore della condotta di Zollino il dott. Grasso Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 5 gennaio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(307)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 settembre 1950, n. 36568, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Viola Lisio è rimasta vacante per la rinuncia dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia dei concorrenti interpellati per la assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Isaia Annibale, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Viola Lisio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 10 gennaio 1952

Il prefetto: JOANNIN

(304)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il precedente decreto prefettizio n. 32175 del 26 novembre 1951, con il quale vennero dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno, bandito con decreto prefettizio n. 8007 del 31 marzo 1950;

Considerato che a seguito della rinunzia da parte del dottor Furio Genovesi, prima, e del dott. Delfino Bellina poi, si è resa vacante la condotta del comune di Sassetta;

Considerato che il dott. Malfatti Leonardo ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta suddetta quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunziatari per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Leonardo Malfatti è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Sassetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sassetta.

Livorno, addì 8 gennaio 1952

Il prefetto: MOCCIA

(308)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 30 maggio 1951, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso per posti di veterinari condotti, bandito con precedente decreto n. 10415 in data 16 giugno 1947;

Ritenuto che in seguito al recente decesso del dott. Monti Dante, già vincitore della condotta del capoluogo di Cento, occorre procedere alla nomina del dott. Ottani Ferdinando, il quale, interpellato da questa Prefettura, ha dichiarato di preferire tale sede a quella di Casumaro già attribuitagli col decreto sopra citato;

Considerato, altresì, necessario assegnare le sedi di Portomaggiore (seconda condotta) e Ro, anch'esse resesi vacanti per rinuncia, rispettivamente ai dottori Tartari Bruno e Finotti Bruto, a cui esse spettano secondo l'ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I veterinari sottoelencati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

Ottani Ferdinando: Cento (capoluogo);
Tartari Bruno: Portomaggiore II;
Finotti Bruto: Ro.

Ferrara, addì 11 gennaio 1952

Il prefetto: LIUTI

(360)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.